

Delibera n. 79/2022

Avvio di procedimento ai sensi del d.lgs. 129/2015, recante “Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1177/2010, che modifica il Regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne”.

L’Autorità, nella sua riunione dell’11 maggio 2022

VISTO l’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell’ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità);

VISTO il regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (di seguito: Regolamento), ed in particolare l’articolo 16 (“*Informazioni in caso di cancellazioni o partenze ritardate*”), paragrafo 1, l’articolo 18 (“*Trasporto alternativo e rimborso in caso di partenze cancellate o ritardate*”), paragrafo 1, e l’articolo 24 (“*Reclami*”), paragrafo 2;

VISTO il decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129, recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni del Regolamento, ed in particolare:

- l’articolo 13 (“*Informazione su cancellazioni e ritardi*”), ai sensi del quale “[i]l vettore o l’operatore del terminale che violano uno degli obblighi di informazione e comunicazione previsti dall’articolo 16 del regolamento, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 5.000 per ogni cancellazione o ritardo”;
- l’articolo 12 (“*Obbligo di trasporto alternativo o rimborso*”), ai sensi del quale “[i]l vettore che viola l’obbligo previsto dall’articolo 18, paragrafi 1, 2 e 3 del regolamento è soggetto, per ogni singolo evento, ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 15.000”;
- l’articolo 16 (“*Reclami*”), comma 2, ai sensi del quale “[i]l vettore e l’operatore del terminale che non notificano al passeggero che il reclamo è accolto, respinto o ancora in esame, ovvero che non forniscono una risposta definitiva, ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 a euro 1.500”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, e in particolare il Capo I, sezioni I e II;

- VISTO** il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell’Autorità, adottato con delibera n. 15/2014 del 27 febbraio 2014;
- VISTO** il regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne, adottato con delibera dell’Autorità n. 86/2015 del 15 ottobre 2015 (di seguito: regolamento marittimo), ed in particolare gli articoli 3, comma 1, e 4, comma 2;
- VISTI** i reclami di prima istanza presentati al vettore Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A. (di seguito: CIN) relativamente al ritardo alla partenza e all’arrivo del viaggio da Genova a Porto Torres con partenza programmata il 22 luglio 2021 alle ore 21:30 e arrivo programmato il 23 luglio 2021 alle ore 7:30, tutti contenenti, altresì, una richiesta di compensazione economica per ritardo all’arrivo:
- dal passeggero che viaggiava insieme al sig. [...omissis...] (di seguito: primo reclamante) in data 27 luglio 2021;
 - dal passeggero che viaggiava insieme alla sig.ra [...omissis...] (di seguito: secondo reclamante) in data 3 agosto 2021, con il quale si evidenziava, tra l’altro, che i passeggeri si erano imbarcati *“alle 21:20 del 22/07 ma la nave è partita alle 06:15 del 23/07 con quasi nove ore di ritardo, obbligandoci a rimanere a bordo. Non ci sono state fornite motivazioni adeguate per questo ritardo, che ci ha fatto perdere un'intera giornata di vacanza preventivamente pagata oltre a causarci non pochi disagi durante tutte le ore di attesa e di navigazione non preventivate. Chiediamo pertanto un rimborso a seguito del disagio causato”*;
 - dal sig. [...omissis...] (di seguito: terzo reclamante) in data 4 agosto 2021, con il quale si dichiarava che *“senza nessuna informazione ci è stato concesso l'imbarco e poi per oltre 6 ore non si è saputo nulla sulla partenza, rinchiusi senza informazioni e senza la possibilità di comunicare con alcuno, ovviamente sulla nave non si trovava nessun responsabile, il primo annuncio è stato fatto alle 2:30 senza specificare per quale motivo e i tempi del ritardo”*;
 - dal passeggero che viaggiava con la sig.ra [...omissis...] (di seguito: quarto reclamante) in data 5 agosto 2021, con il quale si evidenziava che *“[o]ltre ad aver ritardato le procedure di imbarco passeggeri, la stessa nave ha effettuato un ritardo di circa 10 ore, oltre cosa gravissima non aver comunicato alcunché ai passeggeri”*;
 - dal sig. [...omissis...] (di seguito: quinto reclamante) in data 21 agosto 2021, con il quale si riferiva che il traghetto *“è partito con ben 9 ore di ritardo e di conseguenza è giunto al porto di destinazione con lo stesso ritardo 9 ore. Per tale motivo richiedo il rimborso del biglietto, se dovuto a seguito di vostre verifiche”*;

VISTI

i reclami, e i relativi allegati, presentati all'Autorità:

- dal primo reclamante, prot. ART 17138/2021 del 28 ottobre 2021, con il quale lo stesso ha riferito: (i) che la nave ha ritardato la partenza, prevista per le 21:30, e fino alle ore 5:30 del mattino non sono state rese informazioni sulle ragioni del ritardo, nonostante varie richieste allo "staff"; (ii) che la Compagnia non ha fornito cibo o bevande in quantità sufficienti durante l'attesa; (iii) di avere ricevuto, a seguito del reclamo di prima istanza, soltanto una comunicazione del 26 agosto 2021, con la quale CIN lo informava che il reclamo era ancora in esame;
- dal secondo reclamante, prot. ART 15260/2021 del 3 ottobre 2021, con il quale lo stesso, nel ribadire le doglianze formulate in prima istanza, ha precisato di non aver avuto la possibilità di "uscire con la vettura" dalla nave e ha rilevato, inoltre, l'assenza di risposta al reclamo di prima istanza;
- dal terzo reclamante, prot. ART 17582/2021 del 3 novembre 2021, con il quale lo stesso, nel ribadire le doglianze formulate in prima istanza, ha evidenziato che "[l]a compagnia a fronte di un ritardo di oltre 11 ore non ha mai comunicato né all'atto della salita né durante la permanenza reclusi in nave per 11 ore fermi al porto di Genova, il motivo del ritardo e le possibili soluzioni" e ha informato di avere ricevuto, a seguito del reclamo di prima istanza, soltanto una comunicazione del 3 settembre 2021, con la quale CIN lo informava che il reclamo era ancora in esame;
- dal quarto reclamante, prot. 2499/2022 del 7 febbraio 2022, con il quale lo stesso, nel ribadire le doglianze formulate in prima istanza, ha specificato che "[l]e procedure di imbarco si sono protratte per diverse ore e non siamo stati informati di alcun disagio. Una volta imbarcati abbiamo avuto totale silenzio fino alle 03:00 del mattino seguente, in cui venivamo informati tramite altoparlante, che la nave non avrebbe salpato dal porto di Genova prima delle 06:00. Oltre ad una mancata comunicazione, vi è stata una mancata assistenza, limitandosi ad offrire la colazione al bar in modo improvvisato e nemmeno comunicato palesemente ai passeggeri con messaggio ufficiale". Ha informato, inoltre, di aver ricevuto dalla Compagnia una e-mail, in data 22 novembre 2021, "chiedendoci la preferenza di rimborso, e di contro, noi abbiamo dichiarato che preferivamo un rimborso in danaro anziché in voucher. Da allora più alcuna risposta, né tantomeno rimborso ricevuto";
- dal quinto reclamante, prot. 17403/2021 del 2 novembre 2021, con il quale lo stesso, nel ribadire le doglianze formulate in prima istanza, ha precisato che il traghetto "è partito con ben 9 ore di ritardo e di conseguenza è giunto al porto di destinazione con lo stesso ritardo di 9 ore. Faccio presente che noi passeggeri siamo stati regolarmente fatti salire a bordo e dislocati nelle rispettive sistemazioni e che nessuna comunicazione di partenze ritardate sono state comunicate" e ha informato di aver ricevuto, a seguito del reclamo

di prima istanza, soltanto una e-mail del 20 settembre 2021 con la quale CIN comunicava che il reclamo era ancora in fase di esame;

VISTE le note prot. 17153/2021 del 28 ottobre 2021 e relativo sollecito prot. 19305/2021 del 3 dicembre 2021, prot. 20219/2021 del 17 dicembre 2021, prot. 2633/2022 del 9 febbraio 2022 e prot. 5627/2022 del 23 marzo 2022, con le quali gli Uffici dell’Autorità chiedevano a CIN di fornire alcune informazioni e chiarimenti, corredati della relativa documentazione, in relazione a quanto lamentato dagli indicati reclamanti;

VISTE le note di CIN prot. ART 66/2022 del 3 gennaio 2022, prot. ART 3021/2022 del 16 febbraio 2022, prot. ART 4713/2022 del 10 marzo 2022 e prot. ART 11251/2022 del 27 aprile 2022, ed i relativi allegati;

VISTE altresì le comunicazioni, in risposta alle richieste formulate dagli Uffici dell’Autorità per le vie brevi, del primo reclamante, prot. ART 15/2022 del 3 gennaio 2022, del secondo reclamante, prot. ART 2400/2022 del 4 febbraio 2022, e del quarto reclamante, prot. ART 5216/2022 del 15 marzo 2022;

RILEVATO che ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del regolamento marittimo, “[l]’Autorità procede all’accertamento delle violazioni e all’irrogazione delle sanzioni di sua competenza d’ufficio o a seguito di reclamo”, e che ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del medesimo regolamento “[i]l Responsabile dell’Ufficio competente può riunire i reclami suscettibili di essere verificati congiuntamente allo scopo di farne oggetto di trattazione unitaria”;

ATTESO che ai sensi del citato articolo 16, paragrafo 1, del Regolamento “[i]n caso di cancellazione o ritardo alla partenza di un servizio passeggeri o di una crociera, il vettore o, se opportuno, l’operatore del terminale informa i passeggeri in partenza dai terminali portuali o, se possibile, i passeggeri in partenza dai porti, quanto prima e comunque non oltre trenta minuti dopo l’orario di partenza previsto, della situazione, dell’orario di partenza e dell’orario di arrivo previsti non appena tale informazione è disponibile”;

CONSIDERATO al riguardo che dalla documentazione agli atti emerge, tra l’altro:

- il viaggio da Genova a Porto Torres del 22 luglio 2021, con orario programmato di partenza alle ore 21:30 e orario programmato di arrivo alle 7:30 del giorno successivo, ha subito un ritardo alla partenza (avvenuta effettivamente alle ore 6:10 del 23 luglio) dovuto ad una dettagliata circostanza esterna, che la Compagnia ha rilevato essere imprevedibile, prolungatasi fino alle ore 3:00 del 23 luglio 2021;
- secondo quanto riferito dalla Compagnia, nell’incertezza relativa alla durata di tale circostanza “[n]on sono stati inviati sms ai passeggeri in quanto (...) ragionevolmente si riteneva che entro l’orario della partenza prevista (ore 21.30) (...) sarebbe terminata”, e i passeggeri sono stati informati del ritardo

della partenza della nave a bordo mediante annunci. In proposito, nell'estratto del giornale nautico, allegato da CIN, si legge, tra l'altro, che “[a]lle ore 0300 circa del 23.07.2021 terminano le operazioni (...) durante l’attesa della partenza (...) vengono diramati annunci a tutti i passeggeri per informarli sulla situazione in atto”, e che durante la traversata sono stati “diramati annunci riguardanti l’orario di arrivo”; non è stata tuttavia prodotta dalla Compagnia ulteriore documentazione circa gli orari di diffusione e i contenuti degli annunci;

- in coerenza con quanto riportato dalla Compagnia, il quarto reclamante ha rilevato che i passeggeri non sono “*stati informati di alcun disagio. Una volta imbarcati abbiamo avuto totale silenzio fino alle ore 03:00 del mattino seguente*”, mentre secondo quanto rappresentato dal primo reclamante non sono state rese informazioni sulle ragioni del ritardo fino alle ore 5:30 del mattino, ed il secondo reclamante ha affermato che i passeggeri sono rimasti sulla nave in attesa della partenza “*senza motivazioni adeguate*”; il terzo reclamante, d’altro canto, ha riferito che il ritardo non è stato “*mai comunicato né all’atto della salita, né durante la permanenza*”, ed il quinto reclamante ha fatto presente di non aver ricevuto “*comunicazione di partenze ritardate*”;

RILEVATO

conseguentemente che, sulla base delle evidenze agli atti, CIN non risulta aver fornito ai passeggeri, nei termini di cui al citato articolo 16, le prescritte informazioni sulla situazione, sull’orario di partenza e sull’orario di arrivo previsti, in quanto, come riportato nell’estratto del giornale nautico allegato dalla Compagnia stessa, tra l’altro, annunci relativi alla situazione in atto risultano diramati solo dopo le ore 03:00, contestualmente al termine delle “*operazioni*”, e il nuovo orario di arrivo previsto risulta comunicato esclusivamente durante la navigazione, pertanto, in entrambi i casi, ben oltre trenta minuti dopo l’orario di partenza (21:30) previsto;

ATTESO

che ai sensi del citato articolo 18, paragrafo 1, del Regolamento “[q]uando prevede ragionevolmente che un servizio passeggeri subisca una cancellazione o un ritardo alla partenza dal terminale portuale superiore a novanta minuti il vettore offre immediatamente al passeggero la scelta tra: a) il trasporto alternativo verso la destinazione finale a condizioni simili, come indicato nel contratto di trasporto, non appena possibile e senza alcun supplemento; b) il rimborso del prezzo del biglietto e, ove opportuno, il ritorno gratuito al primo punto di partenza, come indicato nel contratto di trasporto, non appena possibile”;

CONSIDERATO

al riguardo che dalla documentazione agli atti emerge, in particolare:

- il viaggio, che sarebbe dovuto partire alle ore 21:30, ha subito un ritardo alla partenza di oltre otto ore;

- a fronte di specifica richiesta degli Uffici dell’Autorità sul punto, la Compagnia ha rappresentato di aver ritenuto, in relazione alle cause del ritardo e all’incertezza circa la durata delle stesse, che la partenza sarebbe avvenuta in orario e, per tale motivo, *“non è stato prospettato ai passeggeri il trasporto alternativo e/o il rimborso”*;

OSSERVATO che l’articolo 20 (*“Esenzioni”*) del Regolamento non prevede fattispecie di esenzione, correlate alle cause del ritardo, dall’obbligo di garantire la scelta tra trasporto alternativo e rimborso prevista dal citato articolo 18;

RILEVATO conseguentemente che, sulla base delle evidenze agli atti, CIN, a fronte di un ritardo alla partenza superiore a novanta minuti, divenuto certo dopo le ore 23:00, non risulta aver offerto ai passeggeri l’indicata scelta tra il trasporto alternativo e il rimborso del biglietto;

ATTESO che ai sensi dell’articolo 19 (*“Diritto a compensazione economica connessa al prezzo del biglietto in caso di ritardo all’arrivo”*) del Regolamento, tra l’altro, *“[f]ermo restando il diritto al trasporto, i passeggeri possono chiedere al vettore una compensazione economica in caso di ritardo all’arrivo alla destinazione finale, come indicato nel contratto di trasporto. Il livello minimo di compensazione economica è pari al 25% del prezzo del biglietto per un ritardo di almeno:*

(...)

c) tre ore in un servizio regolare di più di otto ore ma non superiore a ventiquattro ore; (...).

Se il ritardo supera il doppio del tempo indicato alle lettere da a) a d) la compensazione economica è pari al 50% del prezzo del biglietto.

(...)

5. La compensazione economica è effettuata entro un mese dalla presentazione della relativa domanda. La compensazione economica può essere effettuata mediante buoni e/o altri servizi se le condizioni sono flessibili, in particolare per quanto riguarda il periodo di validità e la destinazione. La compensazione economica è effettuata in denaro su richiesta del passeggero”;

CONSIDERATO al riguardo che dalla documentazione agli atti emerge, in particolare, che in relazione al citato viaggio da Genova a Porto Torres - di più di otto ore ma non superiore a ventiquattro ore - l’arrivo è avvenuto alle ore 17:25 anziché alle ore 7:30 del 23 luglio; a fronte della richiesta di compensazione economica per il ritardo all’arrivo avanzata dai reclamanti, CIN ha provveduto a versare agli stessi la compensazione prevista dalla riportata normativa - pari al 50% del prezzo del biglietto - tuttavia dopo oltre un mese dalla presentazione della relativa domanda, avanzata con i citati reclami alla Compagnia;

RILEVATO conseguentemente che, sulla base delle evidenze agli atti, CIN, pur ipotizzando la sussistenza di una causa di esenzione ai sensi del citato articolo 20, paragrafo 4, del Regolamento, risulta aver erogato agli interessati, a seguito delle richieste di

informazioni degli Uffici dell’Autorità, la compensazione economica per il ritardo all’arrivo, sebbene oltre il termine previsto;

OSSERVATO

tuttavia che, in ogni caso, il quadro normativo vigente non consente l’avvio di un procedimento sanzionatorio, in assenza, nel d.lgs. 129/2015, della previsione di una sanzione nel caso di violazione dell’indicato articolo 19 del Regolamento;

ATTESO

che ai sensi del citato articolo 24 del Regolamento, tra l’altro, “[e]ntro un mese dal ricevimento del reclamo il vettore o l’operatore del terminale notifica al passeggero che il reclamo è stato accolto, respinto o è ancora in esame. Il tempo necessario per rispondere definitivamente non supera i due mesi dal ricevimento di un reclamo”;

CONSIDERATO

al riguardo che dalla documentazione agli atti emerge, in particolare:

- per quanto riguarda il reclamo del primo reclamante, del 27 luglio 2021, CIN ha notificato allo stesso, il 26 agosto, che il reclamo era ancora in esame, mentre la risposta definitiva risulta essere stata inviata solo il 15 novembre 2021;
- per quanto riguarda il reclamo del secondo reclamante, del 3 agosto 2021, CIN ha fornito riscontro solo il 2 dicembre 2021;
- per quanto riguarda il reclamo del terzo reclamante, del 4 agosto 2021, CIN ha notificato allo stesso, il 3 settembre, che il reclamo era ancora in esame, mentre la risposta definitiva risulta essere stata inviata solo il 22 novembre 2021;
- per quanto riguarda il reclamo del quarto reclamante, del 5 agosto 2021, CIN ha fornito riscontro solo il 22 novembre 2021;
- per quanto riguarda il reclamo del quinto reclamante, del 21 agosto 2021, CIN ha notificato allo stesso, il 20 settembre, che il reclamo era ancora in esame, mentre la risposta definitiva risulta essere stata inviata solo il 18 novembre 2021;

RILEVATO

conseguentemente che, sulla base delle evidenze agli atti, CIN non risulta aver notificato, entro un mese dal ricevimento del reclamo del secondo e del quarto reclamante, che lo stesso è stato accolto, respinto o è ancora in esame, né risulta aver fornito, entro due mesi dal ricevimento dei reclami del primo, del terzo e del quinto reclamante una risposta definitiva agli stessi;

RITENUTO

che le ulteriori doglianze sollevate dal primo e dal quarto reclamante non recano i presupposti per l’avvio di un procedimento, in quanto con riguardo alle presunte carenze nell’assistenza materiale, dalla documentazione agli atti CIN risulta aver fornito gratuitamente pasti e bevande ai passeggeri;

RITENUTO

che, limitatamente ai profili del diritto a ricevere (i) informazioni in caso di ritardo alla partenza; (ii) l’offerta, in caso di ritardo alla partenza, della scelta tra il trasporto alternativo e il rimborso del prezzo del biglietto, nonché (iii) il riscontro

al reclamo entro termini predeterminati, sussistano, per le ragioni sopra illustrate, i presupposti per l'avvio d'ufficio di un procedimento nei confronti di CIN per l'eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio ai sensi degli articoli 13, 12 e 16, comma 2, del d.lgs. 129/2015, per violazione, rispettivamente, degli obblighi di cui all'articolo 16, paragrafo 1, all'articolo 18, paragrafo 1, e - con riguardo a cinque reclami - all'articolo 24, paragrafo 2, del Regolamento;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. l'avvio nei confronti di Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A. di un procedimento ai sensi del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129, in relazione ai fatti descritti in motivazione, per l'eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio concernente la violazione delle seguenti disposizioni del regolamento (UE) n. 1177/2010 relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004:
 - 1.a) articolo 16, paragrafo 1;
 - 1.b) articolo 18, paragrafo 1;
 - 1.c) articolo 24, paragrafo 2;
2. all'esito del procedimento potrebbero essere irrogate:
 - 2.a) per la violazione di cui al punto 1.a), una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra euro 500,00 (cinquecento/00) ed euro 5.000,00 (cinquemila/00), ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 129/2015;
 - 2.b) per la violazione di cui al punto 1.b), una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra euro 1.500,00 (millecinquecento/00) ed euro 15.000,00 (quindicimila/00), ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. 129/2015;
 - 2.c) per la violazione di cui al punto 1.c), una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra euro 300,00 (trecento/00) ed euro 1.500,00 (millecinquecento/00), ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del d.lgs. 129/2015, relativamente a cinque reclami;
3. il responsabile del procedimento è il direttore dell'Ufficio Vigilanza e sanzioni, dott. Ernesto Pizzichetta, indirizzo posta elettronica certificata (PEC): pec@pec.autorita-trasporti.it, tel. 011.19212.538;
4. è possibile avere accesso agli atti del procedimento presso l'Ufficio Vigilanza e sanzioni – Via Nizza 230, 10126 Torino;
5. il destinatario della presente delibera, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica della stessa, può inviare memorie difensive e documenti al responsabile del procedimento, tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo pec@pec.autorita-trasporti.it, nonché richiedere l'audizione innanzi all'Ufficio Vigilanza e sanzioni;
6. il destinatario della presente delibera può, a pena di decadenza, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica della stessa, presentare all'Ufficio Vigilanza e sanzioni proposte di impegni idonei a rimuovere le contestazioni avanzate in motivazione;

7. entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica della presente delibera è ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per un ammontare di euro 1.000,00 (mille/00) per la sanzione di cui al punto 2.a); per un ammontare di euro 3.000,00 (tremila/00) per la sanzione di cui al punto 2.b), e di euro 500,00 (cinquecento/00) per ciascun reclamo - per un totale di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) - per la sanzione di cui al punto 2.c), tramite versamento da effettuarsi tramite l'utilizzo del servizio PagoPA, disponibile nella sezione "Servizi on-line PagoPA" (al link <https://autorita-trasporti.servizi-pa-online.it/>), indicando, nel campo 'causale': "sanzione amministrativa – delibera n. 79/2022";
8. il soggetto che ha presentato il reclamo, cui è data informazione della presente delibera, i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui può derivare un pregiudizio diretto, immediato ed attuale dai fatti per i quali è stato avviato il procedimento o dal provvedimento che può essere adottato all'esito di quest'ultimo, hanno facoltà di intervenire inoltrando, entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione o, in mancanza, dalla pubblicazione della presente delibera, apposita istanza al responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne, adottato con delibera dell'Autorità n. 86/2015, del 15 ottobre 2015;
9. il termine per la conclusione del procedimento è fissato in centoventi giorni, decorrenti dalla data di notifica della presente delibera;
10. la presente delibera è notificata a Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A. a mezzo PEC.

Torino, 11 maggio 2022

Il Presidente
Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 82/2005)